

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. RENATA SILVA

PRESIDENTE REL.

Dott. TIZIANA MACCARRONE

CONSIGLIERE

Dott. GIAN ANDREA MORBELLI

CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo d'appello n. 2193/2018

avente ad oggetto: contratti bancari.

Promosso da:

Marzo Edil S.r.l. Unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico, Marzo Vincenzo e Cazzarò Giovanna, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Fracasso (fracasso.daniela@ordavvle.legalmail.it) e dall'Avv. Flavia Santoro (santoro.flavia@ordavvle.legalmail.it) del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Roasio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gianni Puddu del Foro di Torino (giannipuddu@pec.ordineavvocatitorino.it).

PARTI APPELLANTI

contro

Banca Sella S.p.a., in persona del procuratore Anna Grosso, elettivamente domiciliata in Biella, Via Torino n. 40, presso lo studio dell'Avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella (avvcarloboccacino@puntopec.it) che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE APPELLATA

con l'intervento di

IFIS NPL S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alberto Staccione, e del procuratore generale alle liti, Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova (leopoldo.conti@ordineavvgenova.it), rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti e dall'Avv. Davide Dalmaso del Foro di Cuneo (davide.dalmaso@ordineavvocaticuneo.eu), ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Avigliana n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Mussano del Foro di Torino (giampaolomussano@pec.ordineavvocatitorino.it).

PARTE INTERVENUTA

Udienza collegiale del giorno 1° ottobre 2019.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTI APPELLANTI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello spiegato, in annullamento e/o



integrale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:

Preliminarmente, chiede disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'invocata CTU contabile, ricorrendone i presupposti di legge per i motivi e sui quesiti ivi enucleati, che qui devono intendersi integralmente ritrascritti.

In difetto, si precisa come segue:

A. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., della clausola determinativa degli interessi, quale complessivamente risultante dalle convenzioni degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale dei conti debitori, della commissione sul massimo scoperto, e degli addebiti di interessi per differenza in giorni banca tra la valuta delle operazioni in c/c e la data di rispettiva contabilizzazione, prevista nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, per violazione del principio dell'obbligo di esplicitazione del tasso effettivo dell'interesse, quale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1284 c.c., art. 1346 c.c., artt. 19, n. 1, e 3, lett. g), h), i), Direttiva 2008/48/CEE, art. 1, comma 1, lett. d), Direttiva CEE 87/10, art. 2, comma 1, lett. a), L. 154/1992, art. 122, comma 1, D. Lgs. 385/1993, T.U.b., art. 1, comma 6, L. 108/1996, art. 117, comma 4, T.U.b., art. 7, delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché dalle disposizioni antitrust di cui agli artt. 2595 e 2596 c.c., artt. 3, lett. b), 101 (ex art. 81 Trattato CE), commi 1 e 2, 102 (ex art. 82 Trattato CE) del Trattato sul Funzionamento UE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con L. 2 agosto 2008 n. 130, nonché artt. 2 e 3 della Legge n. 281/1990, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

B. accertare e dichiarare previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, in riferimento all'art. 1418 c.c., dei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, nonché la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., delle convenzioni della capitalizzazione trimestrale dei conti debitori, della commissione sul massimo scoperto, e degli addebiti di interessi per differenza in giorni banca tra la valuta delle operazioni in c/c e la data di rispettiva contabilizzazione, ivi previste, in quanto oggetti dell'esercizio di una posizione dominante collettiva, realizzata attraverso una intesa anticoncorrenziale tra le Banche italiane, tra cui quella convenuta nel presente giudizio, aderenti all'Associazione Bancaria Italiana, mediante recepimento di tali tipologie di clausole nelle Norme Bancarie Uniformi adottate per la disciplina di condizioni e prezzi di contratti del tipo di quello oggetto del presente giudizio, in violazione delle disposizioni cc.dd. antitrust, di cui agli artt. 2595 e 2596 c.c., artt. 3, lett. b), 101 (ex art. 81 TCE), comma 1 e 2, 102 (ex art. 82 TCE) TFUE, come modificato dall'art. 2



del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con L. 2 agosto 2008 n. 130, nonché artt. 2 e 3 della Legge n. 281/1990, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

C. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, all'esito di espletanda indagine contabile, la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., del Tasso Effettivo Globale applicato nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, per violazione della Legge 108/1996 (Disposizioni in materia di usura), sia rapportando trimestre per trimestre l'obbligazione accessoria a quella principale, sia effettuando il calcolo di questo rapporto alla chiusura finale dei singoli conti correnti, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

D. accertare e dichiarare, per l'effetto, all'esito di espletanda indagine contabile, la consistenza dell'entità dell'obbligazione principale di capitale, sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale, nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio;

E. accertare e dichiarare, per l'effetto, all'esito di espletanda indagine contabile, la consistenza dell'entità dell'obbligazione accessoria di interessi nel suo complesso, per interessi ultralegali, interessi su giorni-valuta, commissione sul massimo scoperto e spese, capitalizzata su base trimestrale, sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale, nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio;

F. accertare e dichiarare, per l'effetto, all'esito di espletanda indagine contabile, l'impossibilità di determinare, al termine dei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, la separata quantificazione dei cc.dd. interessi, valute, commissione sul massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale;

G. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per effetto dell'accertata nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale del contratto di mutuo chirografario, oggetto del presente giudizio, per difformità tra il tasso di interesse, convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale del contratto di mutuo chirografario, oggetto del presente giudizio, in riferimento agli artt. 1, 2, e 4, L. 7 marzo 1996 n. 108, 644 c.p., 1815 c.c., per accertato superamento dal Tasso Effettivo Globale (TEG) dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., applicato nel corso del contratto ai



sensi dell'art. 1, comma 6, Legge 108/1996, del limite di usura di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4, Legge 108/1996, vigente per distinti trimestri di rilevazione per la classe di operazioni bancarie di riferimento, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

H. in via gradata, ridurre ex art. 1384 c.c. l'ammontare delle somme applicate e/o richieste dalla banca a titolo di interessi ultralegali con riferimento al contratto di mutuo chirografario oggetto del presente giudizio e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione, per tutto quanto esposto in premessa;

I. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, ex art. 1418, c.c., della clausola relativa alla determinazione dell'interesse ultralegale del contratto di mutuo chirografario, oggetto del presente giudizio, per violazione dell'art. 1325, n. 1), e 1326 c.c., per difetto di accordo contrattuale, nonché la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418, e 1419, comma 2, c.c., della predetta clausola, per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., 4, comma 2, Direttiva 93/13/CEE, per indeterminatezza e/o indeterminabilità ed intransparenza della convenzione di interessi, ovvero per violazione degli artt. 1337, 1366, 1375 c.c., per violazione del principio di buona fede nella formazione, esecuzione ed interpretazione della stessa, nonché per violazione dell'art. 1344 c.c., perché in frode alla legge, per accertata difformità tra il tasso di interesse, convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

J. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità, ex artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., della clausola di ammortamento con metodo c.d. alla francese del contratto di mutuo chirografario, oggetto del presente giudizio, in riferimento all'art. 33, comma 2, lett. o), del Codice del Consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

K. in via secondaria, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., della clausola, contenuta nelle Norme Bancarie Uniformi, recepite nelle condizioni generali dei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, di capitalizzazione trimestrale dei conti passivi, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, e 2697 c.c., per inesistenza di uso normativo, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

L. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i



motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., della clausola di annotazione a debito di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta, prevista nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'interesse ultralegale, nonché per violazione dell'art. 1325, n. 2), c.c., per difetto di causa contrattuale, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

M. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità ed inefficacia, in riferimento agli artt. 1418 e 1419² c.c., della convenzione di annotazione a debito di commissione sul massimo scoperto, prevista nei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, per violazione dell'art. 1325, n. 1), c.c., per difetto di accordo contrattuale, per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'interesse ultralegale, nonché per violazione dell'art. 1325, n. 2), c.c., per difetto di causa contrattuale, e la conseguente non debenza degli importi a tale titolo richiesti nel decreto ingiuntivo in opposizione;

N. in ogni caso, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, il saldo dare-avere tra le parti dei contratti di apertura di credito bancario e di sconto bancario utilizzati su conto corrente, oggetto del presente giudizio, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., in regime di nessun interesse, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nell'ipotesi di accertata violazione della Legge 108/1996, in regime di tasso dell'interesse ai sensi dell'art. 117, comma 7, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, da calcolarsi in ogni caso ad interesse semplice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c.; accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo in odierna opposizione, per i motivi esposti nella premessa narrativa, per effetto delle accertate nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale del contratto di mutuo chirografario, oggetto del presente giudizio, il dare-avere tra le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., previa riclassificazione dell'ammortamento del contratto in regime di tasso legale dell'interesse ex art. 1284, comma 1, c.c.;

O. accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella premessa narrativa, la nullità e/o inefficacia ed inoperatività dei contratti di fideiussione cc.dd. omnibus sottoscritti dai Sigg.ri MARZO Vincenzo e CAZZARÒ Giovanna in favore di MARZO EDIL S.r.l. Unipersonale;

P. condannare la Banca convenuta/odierna appellata e/o la società IFIS NPL



S.p.A., interveniente, al pagamento di spese ed onorari relativi al doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano all'uopo antistatari". Salvo aggiungere o modificare. Con ogni salvezza di legge.

PER PARTE APPELLATA

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare

rigettare e/o respingere l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata n. 183/2018 del 16.04.2018, pubblicata in data 18.04.2018, emessa dal Tribunale di Biella, in persona del Dott. Pipicelli, stante l'insussistenza dei presupposti necessari per legittimare il provvedimento di sospensione, per tutti i motivi di cui in narrativa. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per cui è causa ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi svolti.

Nel merito

rigettare integralmente l'appello proposto dalla società MARZO EDIL S.R.L. UNIPERSONALE, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e dai sig.ri MARZO VINCENZO e CAZZARO' GIOVANNA avverso la sentenza n. 183/2018 del 16.04.2018, pubblicata in data 18.04.2018, emessa dal Tribunale di Biella, in persona del Dott. Pipicelli, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte la sentenza appellata in quanto giusta e correttamente motivata.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre a rimborso spese generali e alle successive occorrenze di entrambi i gradi di giudizio.

PER PARTE INTERVENUTA

In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per cui è causa ex art. 348 *bis* c.p.c., per i motivi svolti in comparsa di costituzione e risposta d'appello di Banca Sella S.p.A.

Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla società Marzo Edil S.r.l. Unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* e dai sig.ri Marzo Vincenzo e Cazzarò Giovanna avverso la sentenza n. 183/2018 del 16/4/2018, pubblicata in data 18/4/2018, emessa dal Tribunale di Biella, in persona del Dott. Pipicelli, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta d'appello di Banca Sella S.p.a. e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte la sentenza appellata in quanto giusta e correttamente motivata.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre a rimborso spese generali e alle successive occorrenze di entrambi i gradi di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 18 aprile 2018, sub. n.183, il Tribunale di Biella, decidendo in ordine alla causa avente ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo n. 2494/2014, emesso in data 3 novembre 2014, con il quale era stato ingiunto agli attuali appellanti il pagamento della somma complessiva di euro 47.511,32, a favore di Banca Sella S.p.A., rigettava la domanda e condannava gli opposenti al pagamento delle spese di causa.

Marzo Edil S.r.l. Unipersonale, Marzo Vincenzo e Cazzarò Giovanna proponevano appello contro la sentenza n. 183/2018 del Tribunale di Biella, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alla controparte in data 12/11/2018.

A fondamento della impugnazione gli appellanti svolgevano i motivi che saranno più avanti esaminati.

La parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all'appello, eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.

Con ordinanza del 29 marzo 2019, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

Con comparsa del 26 settembre 2019 interveniva in causa IFIS NPL S.p.A., cessionaria a titolo oneroso e pro soluto del portafoglio di crediti dell'appellata.

All'udienza fissata, in data 1 ottobre 2019, i difensori degli appellanti e dell'intervenuta precisavano le conclusioni, mentre non compariva il procuratore di parte appellata.

Il Collegio tratteneva la causa a decisione, con i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e quello di giorni 20 per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza di primo grado.

1.1. In fatto.

-Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori proponevano opposizione al decreto n. 2494/2014, emesso dal Tribunale di Biella il 5.11.2014, con il quale era stato loro ingiunto in via solidale di pagare in favore di Banca Sella S.p.A. la somma complessiva di € 47.511,32, oltre accessori, dovuti in forza di scoperto sul conto del mutuo revocato 2AE8888362120, già 2AB118888362120, e di scoperto sul conto interessi infruttifero 2A528888362120, cui accedevano due conti interessi infruttiferi e per scoperti sui conti interessi infruttiferi.

Gli attori deducevano il difetto di prova del credito, l'asserita nullità parziale dei contratti di conto corrente e di mutuo chirografario in ragione dell'omessa determinazione ed esplicitazione del tasso di interesse ultra-



legale, l'asserito superamento dei tassi-soglia usurari, l'assenza di pattuizione della pari periodicità e quindi l'asserita illegittimità dell'anatocismo, l'asserita illegittimità dei giorni di valuta, l'asserita illegittimità della CMS per indeterminatezza e difetto di causa, l'asserita violazione di norme antitrust ed infine l'inefficacia delle fidejussioni come conseguenza del difetto delle ragioni di credito presupposte.

Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

1.2. In diritto.

Il giudice di primo grado riteneva:

- infondata l'eccezione di invalidità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della banca e pattuite le condizioni economiche e gli interessi ai sensi dell'articolo 117 TUB;

- infondata l'eccezione di difetto di prova del credito, attesa la produzione del contratto di apertura di conto corrente e di tutti gli estratti conto relativi;

- pattuita correttamente la CMDS, trattandosi di contratto sottoscritto in data posteriore alla legge 2/2009 (il contratto di conto corrente risulta sottoscritto in data 28 luglio 2009);

- infondate le censure in ordine all'anatocismo;

- generica la censura in ordine alle contestazioni riguardanti le "valute fittizie";

- generiche le contestazioni sull'usura in relazione al contratto di mutuo e al contratto di conto corrente;

- infondata l'azione di nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust.

2. L'appello.

Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi.

2.1. La violazione dell'art. 117 TUB.

Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado, alle pagg. 6-13 della sentenza impugnata, afferma che essi avrebbero mosso censure di difetto di forma scritta, in relazione all'originario rapporto di c/c, infondatamente; che essi non hanno mai avanzato siffatta censura, avendo invece stigmatizzato il differente e sostanziale profilo dell'assenza di accordo su talune clausole relative agli interessi ultralegali, ricollegato alla indeterminatezza della formulazione e alla discrepanza tra quanto indicato dal tasso di riferimento (8,00% annuo) e quanto, invece, espresso e determinato dallo schema di imputazione contenuto nel piano di ammortamento e dall'anatocismo degli interessi pari all'8,851% annuo (pagina 7 dell'atto di appello).

La Corte osserva quanto segue.

Il motivo, così come formulato, appare inconferente, rispetto a quanto sostenuto nella sentenza dal giudice di primo grado, il quale ha affermato che validamente era stato sottoscritto il contratto di conto corrente e, conseguentemente, come fossero state accettate tutte le condizioni previste.

Il riferimento generico a una percentuale dell'8% e ad una dell'8,851% non consente neppure di risalire ai documenti contrattuali in atti, poiché nel



contratto di apertura di conto corrente vi è un riferimento ad un diverso tasso debitore.

Il tasso dell'8% è previsto dalle condizioni che regolano il mutuo chirografario, ove peraltro non si rinviene alcuna percentuale dell'8,851%. Peraltro il riferimento all'anatocismo parrebbe escludere la circostanza che gli appellanti intendessero fare riferimento al contratto di mutuo.

L'appello sul punto è quindi inammissibile.

2.2. Il difetto di prova del credito.

Gli appellanti sostengono di aver contestato il credito vantato da Banca Sella e portato nel d.i. opposto, precisando che detta contestazione investiva anche tutta la documentazione *ex adverso* prodotta, inclusi gli estratti conto; che è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, che ritiene infondata l'eccezione richiamando l'art. 115 c.p.c., all'esito evidentemente di una inadeguata ed incongrua lettura degli atti di causa.

La Corte sul punto osserva quanto segue.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca avesse provato il fondamento del proprio credito attraverso la produzione di tutti gli estratti conto.

Peraltro la circostanza che gli appellanti abbiano contestato i documenti prodotti, inclusi gli estratti conto, con richiamo alle memorie ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non è esatta.

Nel fascicolo degli appellanti, relativo al primo grado di giudizio, vi sono più memorie riferite all'articolo 183, 1 comma, c.p.c.: trattasi delle memorie 1 marzo 2016 e 2 febbraio 2016. Vi è poi una memoria riferita al numero 3 di detto articolo, datata 22 marzo 2016.

Nella prima di tali memorie vi sono le richieste istruttorie ma nessun tipo di contestazione sugli estratti conto; nella seconda, datata 2 febbraio 2016, a pagina 1, si legge che "si torna ad impugnare e contestare integralmente, unitamente alla ivi allegata produzione documentale poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente domanda di rigetto delle conclusioni all'uopo formulate": trattasi all'evidenza contestazione del tutto generica, in quanto gli appellanti, con clausola di stile, contestano la documentazione, ma con particolare riferimento agli estratti di conto corrente non sostengono di non averli ricevuti, ovvero di averne ricevuti con contenuto diverso.

Del resto tale tipo di affermazione sarebbe in contrasto altresì con la circostanza che il consulente di parte ha esaminato i documenti prodotti dalla banca in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e sui medesimi ha effettuato le proprie valutazioni.

Il motivo è quindi del tutto generico.

2.3. La commissione di massimo scoperto e la CMDS.

Sostengono gli appellanti che sarebbe errato quanto affermato dal giudice di primo grado, circa l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della commissione di massimo scoperto, poiché essi hanno evidenziato come la formulazione contenuta nella documentazione in atti non chiarisca se detta



commissione sia o meno onnicomprensiva, né se venga parametrata sugli utilizzi o sugli affidamenti concessi, facendo generico riferimento allo 0,50% addebitato trimestralmente; come la stessa sia inidonea a superare il vaglio dell'art. 2-bis della legge n. 2/2009; come vi sia una generica indicazione dello 0,50% senza alcuna ulteriore specificazione; come detta commissione non rispetti neppure il carattere dell'onnicomprendività, normativamente prescritto, ove si consideri che il documento di sintesi prevede ulteriori costi connessi alla messa a disposizione ed utilizzo del fido, sub specie di "recupero spese gestione sconfinò", addebitato in presenza di un saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile superiore a € 100,00 oltre l'affidamento concesso.

La Corte in proposito osserva quanto segue.

Come evidenziato dal tribunale, il rapporto bancario è iniziato nel 2009 e quindi le aperture di credito del 2012 prevedono la sola applicazione della messa a disposizione di somme ma non la CMS, nei limiti di legge pari allo 0,5 sull'accordato trimestrale.

Nei contratti di apertura di credito del 2012 è prevista la commissione di messa a disposizione delle somme con la percentuale dello 0,50% e periodicità trimestrale ed è poi prevista la voce di recupero spese gestione sconfinò, col periodo di riferimento trimestrale, con un tetto per il rimborso giornaliero ed un importo massimo trimestrale: pare quindi infondata la contestazione circa la mancata specifica previsione di detta commissione.

Il motivo di appello è quindi infondato.

2.4.L'anatocismo.

Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado ha errato nel non attribuire idoneo rilievo all'applicazione nel caso di specie di tassi creditori meramente figurativi e parziali, addirittura all'apertura del conto (nel 2009) pari a 0% mentre i tassi debitori rimangono allineati verso fasce molto alte; che la giurisprudenza ha stigmatizzato siffatto comportamento negoziale, evidenziando come a fronte di tassi creditori di gran lunga più leggeri rispetto a quelli debitori a carico del correntista, "la parità di condizioni fosse solo apparente e non soddisfatta dalla semplice previsione di capitalizzazione e calcolo alle medesime scadenze degli interessi attivi e passivi".

Sotto altro profilo, gli appellanti sostengono che poiché con la capitalizzazione il debito dell'interesse passivo è conglobato nel capitale "si ritiene sommariamente che tale interpretazione contrasti con la ratio della legge sull'usura e dello stesso art. 1283 c.c." (pagina 10 dell'atto di appello).

La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

Sotto il primo profilo, nel contratto di apertura di conto corrente è prevista la pari periodicità, con ciò rispettando il dettato dell'articolo 120 TUB e a nulla rileva che il tasso creditore sia dello 0%.

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che gli interessi maturati vengono a essere capitalizzati e quindi non si verifica l'effetto anatocistico sostenuto dagli appellanti.



2.5. Le valute fittizie.

Sostengono gli appellanti che la mera previsione in contratto del calcolo delle valute non vale a preservare detta clausola dalla scure dell'illegittimità e nullità per mancanza di causa, ex art. 1325, n. 2, c.c.; che trattasi di prassi illegittima, posto che la banca dispone di moderni sistemi telematici per effettuare operazioni in tempo reale e che d'altra parte gli istituti di credito tra loro intrattengono conti di corrispondenza per la regolazione contabile delle partite di credito e debito, considerate immediatamente liquide, in quanto concesse con i servizi reciprocamente svolti (pagina 11 dell'atto di appello). Aggiungono gli appellanti che, scorrendo la documentazione contabile prodotta, si nota la costante divergenza tra "data" e "valuta", ad esempio rispetto al versamento di assegni emessi da altre banche, con conseguente iniqua produzione di interessi in favore dell'istituto.

Il motivo così come formulato è inammissibile, in quanto il giudice di primo grado, a pagina 20 della propria sentenza, ha osservato che la materia è rimessa alla libera disponibilità delle parti e che le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate come illegittime.

Affermare che vi sia nullità, in quanto la previsione di postergazione delle operazioni contabili violerebbe l'articolo 1325 c.c., per essere la causa illecita è affermazione del tutto apodittica.

Sotto altro profilo, il motivo è parimenti generico, in quanto non vi sono riferimenti specifici ai documenti in atti, i quali, lo si ricorda, sono costituiti da estratti conto che coprono un periodo di cinque anni. In particolare, gli appellanti non indicano quali operazioni di annotazione siano state effettuate in violazione dell'articolo 120 TUB.

2.6. L'usura eccepita nell'ambito dell'apertura di credito e del mutuo con rinvio all'analisi peritale.

Evidenziano gli appellanti come le due pre-analisi depositate nel procedimento di primo grado, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale, siano ben lontane dall'essere generiche e contengano, invece, censure tecniche specifiche e puntuali, e rielaborazioni dei valori così come risultanti dalla documentazione prodotta dalla Banca in sede di ricorso monitorio.

In particolare, gli appellanti, quanto al contratto di apertura di credito, sostengono di non aver mai affermato che vi sia usura, ricorrendo alla sommatoria in via astratta tra il tasso applicabile nei limiti dell'affidamento ed il superiore tasso applicabile in caso di sforamento del predetto limite. Sostengono quindi che l'analisi eseguita dal proprio consulente di parte è legittima ed attendibile sia quanto al metodo che quanto a conclusioni.

La Corte osserva come l'analisi econometrica sul tasso effettivo del contratto di apertura di credito sia costituita da una prima parte in cui sono riportati i dati del contratto e la soglia di usura al momento dell'apertura (7/7/2011) nonché la situazione contabile come riferita nel ricorso per decreto ingiuntivo e la soglia di usura alla data del ricorso.

Segue poi una tabella denominata "calcoli eseguiti", dove sono riportati in



parte i medesimi dati e una indicazione di tasso effettivo su base annua del 20,22%. Non vengono invece illustrate le modalità dei calcoli eseguiti per arrivare a tale risultato. Del resto, la “pre verifica” consta di una prima pagina di intestazione, della successiva con i dati riportati e di una terza pagina di tre righe, ove si afferma che vi sia “debordanza” del tasso effettivo sia al momento della sottoscrizione del contratto che al momento del ricorso per decreto ingiuntivo.

Nessuna critica viene quindi fondatamente effettuata alla sentenza.

Quanto al contratto di mutuo, gli appellanti affermano che il giudice di primo grado erroneamente avrebbe ritenuto che potrebbe operarsi solo una verifica in termini soggettivi dell'usura; richiamano la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di giudici di merito; affermano che il tasso di mora vada ad incidere sul costo del mutuo; chiedono infine una riduzione della penale.

La Corte al proposito osserva come posto che non possono certamente essere sommati interessi moratori e corrispettivi, ai fini del calcolo dell'usura, nella fattispecie non vi sia una concreta prova che il tasso moratorio o tanto più quello corrispettivo siano stati pattuiti oltre soglia.

Infatti al di là affermazioni di principio, gli appellanti in concreto nulla dicono sul punto, con la conseguenza che il motivo deve essere ritenuto generico. Nè di alcun ausilio è la perizia di parte, in quanto, come quella redatta per il conto corrente, è priva di qualsiasi indicazione sui criteri seguiti per l'elaborazione dei conteggi.

2.7. La illogica ed immotivata non ammissione dell'invocata CTU e non accoglimento dell'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Sostengono gli appellanti che, alla luce del proprio atto di appello, si appalesa illogica ed immotivata la non ammissione dell'invocata CTU e il non accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., con patente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La Corte osserva che il giudice di primo grado, con l'ordinanza del 28 maggio 2016, aveva respinto l'istanza di esibizione, evidenziando come la stessa fosse superflua, in quanto la banca aveva prodotto la documentazione richiesta e come detto mezzo istruttorio dovesse essere attivato nel caso in cui il cliente non avesse potuto procurarsi altrimenti gli estratti conto e/o la documentazione bancaria o avesse esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere una copia dei documenti.

La Corte ritiene, come il giudice di primo grado, l'istanza del tutto superflua, in quanto gli appellanti comunque non fanno riferimento a particolari documenti che non siano stati prodotti in corso di giudizio. Nel caso di specie, poi, in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto, era comunque la banca a dover produrre la documentazione, essendo attrice in senso sostanziale.

Quanto alla richiesta di disporre una c.t.u., essa, come osservato dal tribunale, è del tutto esplorativa, in mancanza dell'accoglimento di specifiche censure in ordine ad un andamento anomalo sia del conto corrente che del



contratto di mutuo.

2.8. La nullità delle fideiussioni.

Affermano gli appellanti che il contratto fideiussorio concluso dai coniugi Marzo e Cazzarò non può in alcun modo integrare un contratto autonomo di garanzia; che dall'accessorietà della fideiussione all'obbligazione principale deriva l'inefficacia ed inoperatività dei contratti di fideiussione cc.dd. *omnibus* limitate sottoscritte dai Sigg.ri Marzo Vincenzo e Cazzarò Giovanna, in dipendenza di ogni e qualsivoglia obbligazione contratta da Marzo Edil S.r.l. Unipersonale nei confronti di Banca Sella S.p.a., per difetto del presupposto della esistenza delle nominali azionate ragioni di credito; che, secondo il più recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, i contratti fideiussori de quibus sono comunque nulli e conseguentemente inefficaci per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza posto dall'art. 2 l. n. 287/1990: nel caso di specie, le fideiussioni prestate dai coniugi Marzo e Cazzarò contengono le clausole di "reviviscenza" e rinuncia al diritto ex art. 1957 c.c., stigmatizzate da Banca d'Italia e dalla Corte di Cassazione, e come tali devono ritenersi nulle per tutto quanto sopra esposto, con liberazione dei fideiussori da qualunque vincolo obbligatorio nei confronti di Banca Sella (pagg. 21 e 22 dell'atto di appello).

La Corte ritiene infondato l'appello sul punto, quanto ai primi due profili, ritenuta la validità dei contratti di conto corrente e di mutuo, e così per l'ultimo profilo per la seguente ragione.

Il tribunale aveva rilevato che gli attori non avessero fornito prova in ordine alla tipologia di accordo, cui afferiva il cartello, in relazione ai contratti bancari oggetto di causa né in ordine ai riflessi nel caso concreto.

Gli appellanti si limitano a richiamare giurisprudenza della Corte di Cassazione e il provvedimento della Banca d'Italia, che nel maggio 2005 rinveniva nell'applicazione uniforme un'intesa restrittiva della concorrenza.

Con sentenza n. 24044/2019 la Corte di Cassazione ha sostenuto che *come già affermato da questa Corte la Legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè*



non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello." (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così sottolineando la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria.

Aggiunge la Corte di Cassazione che in proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011).

Conseguentemente, attesa la reiezione dell'appello per i profili sopra indicati, in aderenza ai principi di cui alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, l'unico spazio può avere la eccezionale nullità dei contratti fideiussione.

Si rileva, conclusivamente, che gli appellanti hanno chiesto, al punto J delle proprie conclusioni, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di ammortamento del mutuo con metodo c.d. "alla francese", ma sul punto non hanno formulato specifico motivo di appello.

3. Le spese di giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore (prossimo al limite più alto dello scaglione), della natura, della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo massimo, a favore dell'appellata (con esclusione della fase decisionale, non avendo Banca Sella S.p.A. depositato le memorie conclusive) e a favore dell'intervenuta vittoriosa.

Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma uno quater, del D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Biella, in data 18 aprile 2018 sub. n. 183, appello proposto da



Marzo Edil S.r.l. Unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico, Marzo Vincenzo e Cazzarò Giovanna nei confronti di Banca Sella S.p.A., con l'intervento di IFIS NPL S.p.A.;

-rigetta l'appello;

-condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata Banca Sella S.p.A., liquidate in complessivi Euro 5958,00, di cui Euro 3528,00 per la fase di studio e Euro 2430,00 per la fase introduttiva, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;

-condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'intervenuta, liquidate in complessivi Euro 11907,00, di cui Euro 3528,00 per la fase di studio, Euro 2430,00 per la fase introduttiva e Euro 5949,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Dà atto dei presupposti di cui all'articolo 13, comma uno quater, del D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2020 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Renata Silva

